



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(116) – APPELLO DELLA SOCIETA' SS STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA' E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TEODORO LAVERSA (Presidente), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 49 del 27.10.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, mentre il difensore degli incolpati ha invocato l'accoglimento del gravame, osserva quanto segue.

Preliminarmente il collegio ha valutato l'eccezione difensiva ritenendola infondata sotto due differenti profili: innanzitutto il 6° comma dell'art. 32 del CGS impone, ed imponeva, alla Procura Federale di dare comunicazione agli interessati della chiusura delle indagini esclusivamente nell'ipotesi dell'archiviazione e non quando sia disposto il deferimento. Inoltre va rilevato che il deferimento porta la data del 25 giugno 2009, successiva alla presunta novella del 28 maggio 2009 invocata dagli appellanti, e quindi in ogni caso non sussisteva l'obbligo di comunicare la chiusura delle indagini poiché all'epoca era comunque in vigore l'attuale normativa.

Nel merito il gravame ricalca pedissequamente la difesa esperita innanzi alla Commissione Territoriale, basata sull'invocazione della buona fede e quindi sull'assenza di dolo da parte del Sig. Teodoro Laversa, nonché sulla denuncia dell'esclusiva responsabilità di altro deferito.

Le asserzioni difensive sia in primo grado che in questa sede sono rimaste tali perché sprovviste del benché minimo sostegno probatorio, giacché nulla dimostra che il Presidente del sodalizio fosse all'oscuro degli illeciti, dei quali peraltro il differito risponde quale Legale Rappresentante della Società. Peraltro nel ricorso si riconosce la fondatezza della ricostruzione dell'accaduto operata dalla Procura, in ogni caso da ritenersi adeguatamente provata e quindi inattaccabile, e si ammettono le gravi irregolarità poste in essere dai tesserati della Stella Azzurra Drosi. I fatti contestati sono ripetuti, gravissimi, atti ad alterare pesantemente il regolare svolgimento del campionato e di molti di essi, i più rilevanti, è palesemente responsabile il presidente del sodalizio che ha sottoscritto una notevole quantità di documenti falsi. Parimenti è palese la responsabilità della Società che deve essere chiamata a rispondere degli illeciti contestati sia in via diretta che in via oggettiva. Questo collegio ritiene congrua la sanzione irrogata in prima istanza proprio alla luce della gravità, pluralità e idoneità a procurare notevolissime alterazioni nello svolgimento del campionato riconducibili alle illecite attività antidisciplinari poste in essere dai deferiti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma l'impugnata decisione.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di :

ROVITO Francesco, Presidente *pro tempore* della società U.S. Scalea 1912, della violazione degli artt. 94 *ter*, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC; la Società U.S. SCALEA 1912 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale

- Premesso che:
 - il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella seduta del 18-4-2009 (C.U. n. 5), accoglieva parzialmente il ricorso presentato dall'allenatore Carmine Martora e disponeva, conseguentemente, che la Soc. U.S. Scalea 1912 provvedesse al pagamento della somma di € 250,00, quale saldo dell'accordo economico a suo tempo intervenuto con il predetto allenatore Carmine Martora;
 - la detta decisione veniva pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti del 24-4-2009 n.152;
 - a sua volta, il Comitato Regionale Calabria, con raccomandata A.R. 5-5-2009 (pervenuta al destinatario in data 7-5-2009), comunicava alla Soc. U.S. Scalea 1912 la decisione di cui sopra, avvertendo, al contempo, la predetta Società che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della detta informativa ed in mancanza del pagamento di quanto dovuto, si sarebbe provveduto ad informare gli Organi all'uopo competenti;
 - la Società U.S. Scalea 1912 provvedeva a versare al Comitato Regionale Calabria la somma prevista dal summenzionato lodo, solamente in data 15-7-2009;
 - pertanto, il versamento in questione è stato effettuato ben oltre il previsto termine di 30 giorni, sia dalla pubblicazione del lodo sul C.U. della L.N.D. del 24-4-2009 n. 152, che dalla comunicazione del C.R. Calabria del 5-5-09, ricevuta in data 7-5-09;
 - considerato che tali fatti comportano la violazione degli artt. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC.
 - ritenuto che tale condotta debba essere attribuita al sig. Rovito Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società sportiva U.S. Scalea 1912;
 - considerato, infine che, per i fatti sopra illustrati, la Società U.S. Scalea 1912 risponde, ex art.4, comma 1, del C.G.S., direttamente dell'operato del proprio Presidente.
- vista la proposta del sostituto procuratore avv. Maurizio Gorla;
 - visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

A questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot.1255/51/pf09-10/GT7dl del 15 settembre 2009:

- 1) Il sig. ROVITO Francesco, Presidente *pro tempore* della società U.S. Scalea 1912;
- 2) la Società U.S. SCALEA 1912;

per rispondere:

- 1) Il sig. **ROVITO Francesco**, Presidente della Società U.S. Scalea 1912, della violazione degli artt. 94 *ter*, comma 13 delle NOIF e 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC, per non aver provveduto al pagamento di € 250 a favore dell'allenatore sig. Martora Carmine, in base a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nel lodo in data 18-4-2009 (C.U. n.5), nel termine di 30 giorni, come previsto dalla normativa sopraccitata;

- 2) **La Società U.S. SCALEA 1912**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il sig. Gianfranco FEDERICO, in rappresentanza della società.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Mesi UNO (1) di inibizione per ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912;
- Un (1) punto di penalizzazione per la Società U.S. Scalea 1912 da scontarsi nel campionato in corso;

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

La difesa ha rappresentato che il pagamento non è avvenuto nei termini per il rifiuto dell'allenatore signor Martora Carmine di rilasciare quietanza liberatoria per cui chiede che non venga irrogata la sanzione della penalizzazione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912 che per la Società Scalea 1912.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

Al Signor ROVITO Francesco, Presidente della Società U.S. Scalea 1912, inibizione di mesi UNO (1), e quindi fino all' 7 MARZO 2010 (già inibito fino al 7.02.2010);

alla Società U.S. SCALEA 1912 la penalizzazione di UNO (1) punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di:

RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. CREMISSA, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C. G. S, in relazione all'art 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F, la Società A. S. D. CREMISSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, del C. G. S. per le violazioni ascritte al suo Commissario e Legale Rappresentante della Società, signor RAJANI Michele.

IL DEFERIMENTO

- Il Vice Procuratore Federale
- letta la nota inviata, il 27.04.2009, dal Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale FIGC con la quale riferiva che il Collegio Arbitrale della L.N.D., in ordine al reclamo prodotto dall'Allenatore Cataldo POTENZA, nella seduta del 14.02.2009, aveva condannato l'ASD CREMISSA, partecipante al Campionato di Prima Categoria, a corrispondere allo stesso tecnico la somma di € 1.520,00, relativa al saldo dovutogli per la stagione sportiva 2007-2008 ed agli interessi maturati, e siccome quella Società non aveva dimostrato l'avvenuta quietanza, nel termine dei trenta giorni previsti dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, allegava gli atti relativi al procedimento per il seguito di competenza;
- rilevato che il Collegio Arbitrale, con la raccomandata postale del 27.02.2009, comunicava alla Società CREMISSA che la delibera pubblicata nel C. U. n° 4, relativa alla decisione adottata in favore dell'allenatore Cataldo POTENZA. era immediatamente esecutiva ed inappellabile;
- rilevato che, il 10.03.2009, con apposita Raccomandata Postale, il Comitato Regionale Calabria invitava la Società ASD CREMISSA di corrispondere all'allenatore Cataldo POTENZA, nei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 13, la somma dovutagli, come stabilito dal Collegio Arbitrale, in caso negativo, trascorsi i termini di trenta giorni, senza ricevere copia dell'atto dell'avvenuta quietanza, quel Comitato avrebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva;
- rilevato che, con provvedimento del Sindaco di CIRO' del 04.11.2008 la Società ASD CREMISSA è stata commissariata, con incarico affidato al signor RAJANI Michele, il quale ha svolto tale mandato nel periodo di interesse ai fini del presente procedimento e fino alla data del 30 giugno 2009, momento dal quale la rappresentanza legale della società si è trasferita ad altro soggetto;

- preso atto che in data 20.07.2009 il tecnico Cataldo Potenza ha dichiarato di avere ricevuto dalla ASD Cremissa la somma di € 1.520,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007-2008;
- considerato che l'inadempienza di cui sopra – quanto meno sotto forma di intempestivo adempimento - integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art.1, comma 1, del C. G. S, con provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 8, comma 9, del C. G. S, ascrivibile alla Società ASD CREMISSA, per non avere ottemperato a rendere esecutiva la delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D., emessa il 14.02.2009, nei termini di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e quindi non avere corrisposto entro tale termine, all'allenatore Cataldo POTENZA, la somma dovutagli di € 1520,00;
- ritenuto che l'omessa ottemperanza all'esecuzione della predetta delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. sia ascrivibile al Commissario e Legale Rappresentante *pro tempore* dell'ASD CREMISSA, signor RAJANI Michele, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C. G. S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE;
- visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

A questa Commissione Disciplinare Territoriale, con noa prot.1435/1254 pf 08-09/GT/dl del 25 settembre 2009:

1. RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. CREMISSA;
2. la Società A. S. D. CREMISSA;

per rispondere:

- 3) RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. CREMISSA, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per avere omesso di eseguire, nei termini di trenta giorni dalla notifica, la delibera inappellabile emessa dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con impegno a corrispondere all'Allenatore Cataldo POTENZA la somma di € 1,520,00, come descritto nella parte motiva;
- 4) la Società A. S. D. CREMISSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, del C. G. S. per le violazioni ascritte al suo Commissario e Legale Rappresentante della Società, RAJANI Michele.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Mesi uno (1) di inibizione per RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. CREMISSA;
- Un punto (1) di penalizzazione per la Società A.S.D. CREMISSA da scontarsi nel campionato in corso;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. CREMISSA, che per la Società A.S.D. CREMISSA.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

Al Sig. RAJANI Michele, Commissario *pro tempore* della Società A.S.D. Cremissa, l' inibizione per mesi UNO (1);
alla Società A.S.D. CREMISSA la penalizzazione di UNO (1) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di:

FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese; della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., e all'art. 8 comma 9 C.G.S.; la società L.S. CARIATESE della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale

- esaminati gli atti relativi al sig. TRAPASSO Filippo, tecnico della L.S. Cariatese, trasmessi dal C.R. Calabria alla FIGC e pervenuti in data 18/02/09, che segnalava alla Procura Federale l'intervento dell'ufficio per comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla L.S. Cariatese nei confronti del predetto tecnico;
- rilevato che dalla documentazione stessa è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007-08, la società L.S. Cariatese, partecipante al campionato di promozione – girone A – organizzato dal Comitato Regionale Calabria, si impegnava ad assumere quale tecnico della prima squadra il sig. TRAPASSO Filippo, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 8.000,00 per l'attività prestata a decorrere dall'01/08/07 al 30/06/08, nonché il rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica;
- rilevato che il tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, dichiarava di aver percepito solamente la parte del premio pari ad € 1.500,00 e di essere pertanto creditore della rimanente somma di € 6.500,00 oltre ad € 2.035,00 a titolo di rimborso spese e che, a seguito di reclamo proposto con vertenza in data 29/02/08 per il recupero dei crediti non percepiti di cui sopra, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con delibera dell'08/11/08 (Comunicato Ufficiale n. 2 punto 11 del 20/11/08) riconosceva al tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, la somma di € 8.535,00, oltre interessi nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda, obbligando la L.S. Cariatese al suddetto pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del comunicato;
- rilevato che nonostante l'esito della decisione sia stato regolarmente notificato alla L.S. Cariatese, quest'ultima non ha provveduto al pagamento di cui sopra;
- ritenuto che la condotta posta in essere dal sig. FRANCO Francesco, Presidente della società L.S. Cariatese, integri la violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8 comma 9 CGS, per non aver ottemperato all'obbligo di pagamento della somma di € 8535,00 in favore del tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, come da delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nonché, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, ascrivibile alla società L.S. Cariatese per quanto addebitato al proprio Presidente;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo;
- visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota prot.1060/917 pf 008-09/MS/vdb del 2 settembre 2009:

1. FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese;
2. la società L.S. Cariatese;

per rispondere:

- FRANCO Francesco della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., (obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale) e all'art. 8 comma 9 CGS (mancato pagamento delle somme dovute dalle società a seguito di accertamento del Collegio Arbitrale della LND) per non aver ottemperato all'obbligo di pagamento nei confronti del tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, per quanto descritto nella parte motiva;
- la società L.S. Cariatese della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Mesi tre (3) di inibizione per FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese;
- per la Società La Sportiva Cariatese due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di iscrizione con la stessa denominazione sociale.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per FRANCO Francesco, presidente della società La Sportiva Cariatese, che per La Sportiva Cariatese.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

Al Sig. FRANCO Francesco, presidente della società La Sportiva Cariatese, l'inibizione per mesi TRE (3);
alla Società LA SPORTIVA CARIATESE la penalizzazione di DUE (2) punti da scontarsi nel primo campionato di iscrizione con la stessa denominazione sociale.

RECLAMO n° 26 della Società U.S. TRENTA.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 19.11.2009 (Squalifica del capitano ARNIERI Giovanni fino al 19.11.2011).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.63 del 19.11.2009 del Comitato Regionale Calabria, ha squalificato fino al 19.11.2011 il calciatore della Società U.S.Trenta, Arnieri Giovanni, nella qualità di capitano, in luogo dell'autore materiale del calcio sferrato all'arbitro, colpendolo, in occasione delle proteste susseguenti alla convalida di una rete avvenuta nel corso della gara Serrapedace Calcio - U.S. Trenta del 15.11.2009.

La decisione del giudice di prime cure, impugnata dalla reclamante, appare corretta a questa Commissione in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, co.2, del C.G.S., il calciatore che funge da capitano risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.

Peraltro, per poter far cessare gli effetti del provvedimento adottato, la reclamante avrebbe dovuto individuare l'autore dell'atto, ai sensi del I cpv. della suddetta norma, circostanza, questa, non verificatasi nel caso in esame.

Relativamente all'entità della sanzione, la stessa appare alquanto eccessiva, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, con particolare riferimento all'assenza di conseguenze lesive ai danni dell'arbitro e pertanto, la stessa deve essere in questa sede congruamente ridotta.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- ridurre la squalifica al calciatore ARNIERI Giovanni, squalificato in qualità di capitano ex art.3, comma 2, del C.G.S., fino al 19 NOVEMBRE 2010;

dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 27 della Società CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 19.11.2008 (Ammenda di € 300,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Nel reclamo si assume che i fatti non siano stati riportati in maniera fedele, in particolare si assume che la gravità delle proteste imputate ai sostenitori del Catanzaro Lido 2004 vada fortemente ridimensionata, atteso che la gara si giocava in campo avverso e nessun sostenitore aveva seguito la propria squadra.

Tale versione non può trovare accoglimento, tuttavia i fatti per come narrati dall'arbitro richiedono una rimodulazione della ammenda che va ridotta a € 200,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a € 200,00 (duecento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SANPIETRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

preliminarmente, che si rende necessario sospendere il giudizio relativamente alla squalifica fino al 31.05.2010 del calciatore Sacco Giovanni, al fine di poter ascoltare il direttore di gara per gli opportuni approfondimenti e, per tale motivo, dispone lo stralcio del reclamo.

Per quanto attiene, invece, alla squalifica di quattro gare effettive irrogata al calciatore Sinopoli Antonio, reo di aver proferito parole offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro, l'adita Commissione ritiene conforme a giustizia di dover operare una riduzione della stessa in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi;

P.Q.M.

sospende il giudizio relativamente alla squalifica irrogata al calciatore Sacco Giovanni, disponendo la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara San Pietrese - Fortitudo Lamezia del 22.11.2009;
dispone, in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore SINOPOLI Antonio a TRE gare effettive;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 29 della Società A.S. MORELLI 2002

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 26.11.2009 (Inibizione fino al 8.6.2010 al dirigente OCCHIUTO Antonio, inibizione fino al 8.12.2009 al dirigente FILICE Marco, squalifica del calciatore OCCHIUTO Marcello per DUE GARE).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

- in via preliminare, che:

1. il reclamo de quo è inammissibile relativamente all'inibizione del dirigente Occhiuto Antonio ed alla squalifica del calciatore Occhiuto Marcello, essendo stato sottoscritto dal Presidente Filice Marco, inibito: infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione temporanea, può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguarda personalmente ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima o altri tesserati di questa;

2. inoltre, la squalifica per due gare comminata al calciatore Occhiuto Marcello non è impugnabile, così come disposto dall'art.45, comma 3, lett.a, del C.G.S.;

- che dal rapporto, con relativo supplemento, dell'arbitro della gara Ass. Comprensorio Presilano - A.S. Morelli 2002, disputatasi giorno 21.11.2009, risulta che al 24° del II tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il Presidente della società A.S. Morelli 2002, Filice Marco, reo di proteste molto vivaci a seguito di una decisione tecnica adottata dal direttore di gara e di essere entrato abusivamente in campo;

ritenuta congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Presidente Filice Marco la sanzione irrogata dal giudice di prime cure (cfr. C.U. n.66 del 26.11.2009 del Comitato Regionale Calabria);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione inflitta al dirigente OCCHIUTO Antonio ed al calciatore OCCHIUTO Marcello, per i motivi indicati in premessa;
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 30 della Società A.P. BRANCALEONE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 26.11.2009 (Squalifica del calciatore CRIACO Francesco per TRE gare)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati (cfr. art.35, comma 1, I cpv, del C.G.S.);
- che, dal rapporto dell'arbitro della gara Montepaone - Brancaleone del 22.11.2009, risulta che al 23° del II tempo il calciatore Criaco Francesco del Brancaleone veniva espulso per avere colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario, mentre il gioco era in svolgimento in un'altra parte del campo;
ritenuta congrua ed adeguata all'atto di violenza posto in essere dal calciatore summenzionato la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale (cfr. C.U. n.66 del 26.11.2009 del Comitato Regionale Calabria);

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 31 della Società A.C. NUOVA DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 26.11.2009 (squalifica calciatore CONDINA Massimiliano per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

La reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.
Assume la Nuova Deliese che il calciatore Condina è stato provocato dai sostenitori della squadra avversaria e che la sua reazione si sarebbe limitata esclusivamente a spingere la rete di recinzione urtando leggermente il viso di uno di essi.
Ma i fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere posti in dubbio e, perciò, integrano gli estremi di un comportamento prima provocatorio quindi violento del Condina.
Va, comunque, rappresentato che le modalità con cui il fatto si è verificato rendono opportuna una riduzione della squalifica a TRE giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore CONDINA Massimiliano (Nuova Deliese) a TRE giornate di gara;
dispone di accreditare la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi